N. R.G. 3132/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3132/2019** promossa da:

Parte_1 quale esercente la potestà genitoriale sul minore *Persona_1* *[...]* con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

Controparte_1, con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, *Parte_1* - quale esercente la potestà genitoriale sul minore *Persona_1* - chiedeva all'intestato Tribunale di condannare la ASL *CP_2* al risarcimento dei danni patiti dal bambino a seguito della morte del nonno *[...]* *Persona_1* avvenuta per colpa dei sanitari che lo ebbero in cura durante la degenza presso l'ospedale [redacted] di *CP_1* dal 01.08.2014 al 18.08.2014.

A sostegno della domanda, parte attrice allegava la responsabilità della convenuta *Controparte_1* sotto il duplice profilo della contrazione della polmonite nosocomiale e della ritardata e comunque non corretta cura di tale patologia; evidenziava, a tal fine, che la responsabilità dei medici era stata accertata con sentenza n. 441/2018 (passata in giudicato in pendenza del presente giudizio) con la quale l'intestato Tribunale aveva accolto la domanda di danni avanzata dal figlio del defunto.

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-783

Ciò premesso, così concludeva: "1) *accertare e dichiarare per le ragioni in narrativa che la morte del sig.* *Persona_1* *è da addebitare a responsabilità dell'* *Controparte_3* *ovvero negligenza, imprudenza ed imperizia dei medici e del personale suo tutto; 2) condannare l'* *CP_4* *al pagamento in favore di* *Parte_1* *nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale su* *Persona_1* *[...]* *, di quella somma che sarà ritenuta di giustizia*..."

Ritualmente costituitasi, la *Parte_2* eccepiva che l'unico inadempimento accertato nell'altro giudizio (ritardo diagnostico–terapeutico della polmonite), comunque contestato, non aveva causato il decesso del paziente ma aveva solo ridotto le residue chances di sopravvivenza. Contestava il quantum e chiedeva disporsi CTU medica al fine di accertare le eventuali inadempienze; così concludeva: "*In via principale, rigettare integralmente la domanda avversa, a qualunque titolo avanzata contro l'* *[...]* *Controparte_5* *in quanto infondata sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese di lite. In via istruttoria: a) Si impugna e si contesta integralmente tutta la documentazione, prodotta ed offerta in comunicazione da parte attrice, peraltro solo genericamente indicata in quanto assolutamente inammissibile ed ininfluente ai fini della decisione della presente controversia. b) Si chiede venga disposta CTU collegiale, anche in ossequio a quanto disposto dalla L 24/2017, al fine di accertare la correttezza dell'operato dei sanitari che ebbero in cura il sig.* *Persona_1* *nonché la riferibilità causale del decesso alle patologie di cui il paziente era già portatore con conseguente indifferenza, sotto il profilo eziologico, delle condotte umane".*

Istruita la causa con l'ascolto dei testi indicati da parte attrice e revocata l'ordinanza con la quale era stata disposta la consulenza tecnica, all'udienza del 20.06.2024 tenutasi con modalità scritta le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente; all'esito il Tribunale si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.

Quanto ai profili di responsabilità, deve evidenziarsi che le due consulenze - utilizzabili quale argomento di prova (cd "prova atipica") - disposte nel giudizio conclusosi con sentenza n. 411/2018 (confermata in sede di appello e passata in giudicato), dopo aver ripercorso la storia clinica del paziente (*Persona_1* *[...]* , di anni 77, era stato ricoverato presso l'ospedale [redacted] di *CP_1* in data 01.08.2014 per vomito, epigastralgica e stipsi, quindi per motivi di natura non cardiologica) hanno accertato che il processo infettivo è stato certamente contratto in ospedale; ed invero, la polmonite si è manifestata solo 5 giorni dopo il ricovero a fronte di un esito negativo della radiografia del torace per polmonite o altri processi infettivi eseguita in data 05.08.2014; ancora, la seconda radiografia del torace eseguita in data 13.08.2014 ebbe a rivelare un grave processo infettivo in corso. Inoltre, nonostante gli evidenti sintomi di una polmonite di origine nosocomiale, sono state rilevate delle omissioni anche nella gestione della patologia in quanto non fu mai richiesto un esame RX del torace né il dosaggio di marcatori flogistici mentre la cura antibiotica prescritta e somministrata (Tazocin di basso dosaggio 2,25 grX2) non risultò adeguata e sufficiente (in questi casi sarebbe infatti stato opportuno un dosaggio maggiore di 4,5 gr X3 volte al giorno).

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-783

Dunque, la broncopolmonite non è stata adeguatamente trattata tanto da causare la insufficienza cardiaca che poi portò ad uno shock cardiogeno.

I due CCTTUU hanno infine affermato che la causa del decesso è stato lo shock circolatorio con insufficienza multiorgano determinato dall'infezione bronco-polmonare contratta in ospedale i cui sintomi ebbero a manifestarsi a 10 giorni dal ricovero (febbre alta, difficoltà respiratorie con compromissioni di natura cardiaca e renale). E', dunque, evidente che non possa parlarsi di mera perdita di chance atteso che la contrazione della infezione nosocomiale, unitamente all'errato trattamento della stessa, ha determinato - secondo il criterio del più probabile che non - la morte del paziente, come confermato anche in sede di appello con la sentenza n. 190/2021.

Quanto alle concause, si ricorda che la Suprema Corte (cfr. Cass. 15991 del 21.07.2011 RV 618881-01) ha da tempo chiarito che: "In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danni indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile…(per cui) se gli esiti negativi potenzialmente discendenti dal fattore naturale avrebbero potuto essere neutralizzati oppure circoscritti, la causa naturale, pur in astratto assorbente, scadrebbe a concausa come tale non rilevante ai fini dell'imputazione del fatto lesivo"; anche questo orientamento è stato confermato dalle più recenti sentenze del 2013 (c.d. SanMartino bis), per cui la comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi solo tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli (e non tra una causa umana imputabile e una concausa naturale non imputabile), con la conseguenza che per ritenere insussistente il nesso di causalità tra condotta illecita ed evento lesivo, si deve accertare l'efficacia esclusiva delle cause naturali nella verificazione dell'evento. V. anche sentenza della III^ Sezione della Suprema Corte nr. 8886 del 13 maggio 2020 che sedimenta il principio di diritto dell'"all or nothing" per cui l'agente risponde dell'intero danno anche laddove la relativa condotta rappresenti una concausa, anziché causa esclusiva dell'evento).

Venendo alla richiesta risarcitoria, va osservato che la giurisprudenza di legittimità più recente ritiene che anche il legame parentale fra nonno e nipote consente di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare (Cass. 7743/2020): trattasi invero di

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-783

relazione che, ancorché "non diretta", rientra comunque tra quelle prossime e di conseguenza può presuntivamente concernere un danno morale serio ed apprezzabile (cfr da ultimo Cass., ord. n.26140/23).
Nel caso di specie, l'attore ha agito nell'interesse del figlio minore per la perdita del nonno chiedendo il ristoro del danno morale soggettivo (ossia alla sofferenza e al turbamento d'animo) e della perdita del rapporto parentale in quanto tale.
La prima questione, relativa al danno morale soggettivo, è se quest'ultimo possa rilevare per un minore quando costui ha modo ed età di patirlo e, dunque, nei termini di un danno futuro. In questo senso si è pronunciata la giurisprudenza della Suprema Corte per diversi anni, quando il modello di danno non patrimoniale era quello morale e quando, dunque, per evitare che l'incoscienza dell'infante impedisse di ammettere una sofferenza d'animo, si ricorreva all'espediente del danno futuro (Cass., n. 1079/1974; Cass., n. 2731/1968).
Detto ragionamento era una conseguenza del fatto che l'unica ipotesi di danno non patrimoniale rilevante era il danno morale soggettivo: così che il danno futuro, ossia la dissociazione temporale tra fatto lesivo e ripercussione dannosa, costituiva un rimedio all'eventualità che all'infante venisse negato il risarcimento, potendo quella sofferenza prodursi in seguito.
Tuttavia, per il danno futuro possono ipotizzarsi due diverse configurazioni: il danno virtuale e quello eventuale. Il primo dei due è un danno certo al momento del fatto illecito, ma destinato ad avere ripercussioni nel futuro. Esempio di tale ipotesi è l'invalidità permanente, la quale esiste già al momento della lesione, ma è destinata a prolungarsi in seguito. Caratteristica del pregiudizio futuro virtuale è di essere suscettibile di stima e valutazione immediate. Il danno futuro eventuale è, invece, un danno che al momento del fatto illecito non si sa se si verificherà in futuro essendo un danno ipotetico. Ad esempio, la perdita del nonno al momento in cui il nipote è in tenerissima età potrebbe comportare una sofferenza morale quando quest'ultimo avrà l'età per avvertirla.
Di conseguenza, mentre nel caso di danno virtuale l'incertezza attiene al tempo entro cui il danno si manifesterà, o a quanto esso durerà, nel danno eventuale l'incertezza riguarda proprio la sopravvenienza stessa del pregiudizio. Il danno futuro dell'infante, la sua futura sofferenza per la perdita attuale del nonno, è dunque un danno eventuale, che non può essere ritenuto rilevante ora per allora. Medesima conclusione può assumersi per la perdita del rapporto parentale, ossia per il caso in cui il pregiudizio in capo all'infante sia visto nei termini di perdita del congiunto. Questo tipo di danno ha avuto riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 18284/2021; Cass., n. 24689/2020; Cass., n. 28989/2019) per il fatto che la perdita del rapporto parentale, nella sua dimensione non patrimoniale, determina con sé perdita dei reciproci affetti in corso, della relazione di solidarietà e del rapporto di intimità tra congiunti, che sono, a differenza del danno morale soggettivo, dimensioni oggettive del pregiudizio, ossia utilità la cui estinzione rileva a prescindere dalla sofferenza che quella perdita può produrre sul parente sopravvissuto: sono, in altri termini, perdite di utilità diverse dalla serenità morale. Ma, anche in tale dimensione, il pregiudizio è rilevante solo se attuale. Se la dissociazione, almeno astrattamente, è concepibile per la

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-783

sofferenza soggettiva - il danneggiato subisce una lesione che potrebbe patire solo in futuro –, la perdita del rapporto parentale, in quanto perdita delle utilità che il rapporto consente, è necessariamente una perdita che rileva immediatamente e che si esaurisce nella contestualità di lesione e danno, per la semplice ragione che è pregiudizio risarcibile in quanto perdita del godimento di quelle utilità. In sostanza, la perdita del legame affettivo è perdita attuale, consiste nella definitiva impossibilità di godere di quel legame, difficile da ammettersi come perdita differita rispetto alla lesione, come invece potrebbe in astratto essere per la sofferenza morale. Con la conseguenza che la perdita del rapporto parentale è pregiudizio rilevante solo per il congiunto che di tale rapporto sia parte, ovviamente non in senso formale, ma che lo sia nel senso di poter trarre dal rapporto le utilità che esso offre: reciproco affetto, solidarietà, comunanza familiare, la cui natura presuppone naturalmente una certa capacità di trarre beneficio da quel rapporto, di averne le utilità che offre e che l'illecito fa perdere definitivamente (Cass., n. 12987/2022; Cass., n. 13540/2023).

E su tale punto deve evidenziarsi che il minore ancora infante, in tenerissima età, non può godere ancora delle utilità che tale rapporto può dare non avendo sviluppato una coscienza sufficiente da fargli tessere e comprendere relazioni (oltre a quella primaria e immediata, naturalmente, con i genitori), sicché non sarebbe riconoscibile un risarcimento in tali casi (in questo senso, v. Cass., n. 12987/2022 secondo cui *"In tema di danno non patrimoniale da perdita del congiunto, non può configurarsi un pregiudizio risarcibile subito dal minore infante, né con riferimento al danno morale, in quanto si tratterebbe di un danno futuro soltanto eventuale, né quale danno da perdita del rapporto parentale, non potendosi configurare una lesione del godimento postumo di beni che il rapporto familiare avrebbe consentito*" - Nella specie, la S.C. ha escluso la risarcibilità dei danni invocati dalla nipote di un uomo deceduto in un sinistro stradale che, all'epoca della perdita del nonno, aveva otto mesi -).

Tali princìpi, tuttavia, non possono pienamente applicarsi nei confronti dell'attuale attore il quale, al momento della morte del nonno, aveva poco meno di 4 anni. Ed invero, dopo i tre anni di età, si consolidano e si perfezionano le capacità percettive degli stimoli visivi, dei suoni, dei sapori, l'acquisizione della postura eretta e la capacità di camminare, la capacità di comunicare con le espressioni del viso, i gesti ed il linguaggio e si instaurano le prime relazioni al di fuori dello stretto nucleo originario, costituito dai genitori ed eventuali fratelli, sicché il rapporto intrattenuto con il nonno appare giuridicamente meritevole di tutela.

In ordine alla quantificazione, occorre muovere dalla constatazione che le tabelle del Tribunale di Milano non prevedono l'ipotesi della perdita del nonno da parte del nipote ma solo l'ipotesi inversa mentre quelle del Tribunale di Roma non risultano applicabili dovendosi adottare un criterio equitativo "puro",

A tal fine, in primo luogo deve evidenziarsi che sicuramente il bambino aveva iniziato ad interagire col nonno frequentando la sua casa (cfr deposizioni testimoniali di *Testimone_1* e *Testimone_2*); sempre ai fini della quantificazione, deve tuttavia tenersi parimenti conto dell'età avanzata del nonno (77 anni), della tenera età del minore (3 anni e 9 mesi) e, quindi, della ulteriore ridotta "comunanza di vita e di affetti", con un rapporto affettivo destinato ad essere limitato in una proiezione temporale; inoltre, non può

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-783

negarsi che la tenera età abbia evidentemente inciso sulla scarsa consapevolezza del tragico evento, trattandosi di un minore ancora nella fase della c.d. prima infanzia (fase della vita che va dalla nascita all'età di circa tre anni), in cui la sintonizzazione affettiva con l'ambiente familiare circostante è normalmente ancora in fase embrionale e in massima parte incentrata sulle figure genitoriali.

Alla luce di tanto, appare pertanto equo riconoscere l'importo di euro 10.000,00.

Su detta somma previamente devalutata alla data del decesso e poi anno per anno rivalutata spettano gli interessi al tasso legale fino alla data della presente decisione. Sulla somma ottenuta sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 147/2022 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accoglie nei limiti di cui in motivazione la domanda e condanna ASL di *CP_1* al pagamento in favore di *Parte_1* quale esercente la potestà genitoriale sul minore *Persona_1* *[...]* dell'importo di euro 10.000,00 oltre interessi come in motivazione;
- condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 558,20 per spese vive ed euro 2.540,00 per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

Taranto, 5 novembre 2024

Il Giudice

dott.ssa Francesca Perrone

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-783